

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1682

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, BERTINELLI, ROSSI PAOLO, ROMANO, RIGHETTI,  
FERRARI VIRGILIO, VIZZINI, BRANDI, ORLANDI**

*Presentata il 30 settembre 1964*

**Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti,  
dei dispersi e delle vittime civili di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che i congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra non godono di alcuna assistenza sanitaria e farmaceutica e che essi, pertanto, si trovano in condizioni di estrema inferiorità nei confronti di altre categorie di pensionati, nonostante che la modesta pensione, di cui usufruiscono, non consenta loro di provvedere direttamente a cure private.

I Comuni possono intervenire in favore di costoro solo ai sensi della disposizione contenuta nel Testo unico della legge sanitaria del 19 luglio 1906, n. 406, in base alla quale per la somministrazione gratuita delle cure mediche e dei medicinali è indispensabile l'appartenenza ad un apposito elenco di povertà. Questo stato di cose è umiliante per chi ha già tanto sofferto per la comunità e custodisce con gelosa dignità la propria indigenza e non vi è dubbio che molti rifuggono dall'accettare tale assistenza o, se costretti a farlo, si sentono giustamente umiliati dal fatto di dover ricorrere alla pubblica carità.

È pertanto indispensabile e urgente regolare diversamente la materia, in modo che la categoria possa godere di diritto quanto ora

le viene concesso a mezzo di una avvilita forma assistenziale.

I congiunti dei caduti, dei dispersi, delle vittime civili di guerra dovranno poter usufruire dell'assistenza sanitaria previdenziale, alla quale gli assicurati hanno, *ope legis*, un vero e proprio diritto, in quanto è giusto che lo Stato assuma, a carico della comunità per la quale i loro cari sacrificarono la vita, l'onere delle loro cure.

Allo scopo di evitare una duplicazione assistenziale, si è stabilito che da tale beneficio vengano esclusi coloro che usufruiscono di altra assistenza sanitaria e, per non gravare eccessivamente sul bilancio dello Stato, è stata prevista una lieve trattenuta dell'1 per cento sulla pensione indiretta di guerra.

Il servizio previdenziale dovrà essere affidato ad uno degli esistenti Enti o Istituti di assistenza: l'I.N.A.D.E.L. che, con la sua efficiente organizzazione e diramazione capillare e periferica, opera, oltre che nelle grandi città, anche in ogni comune d'Italia, è parso ai proponenti l'Istituto più adatto.

Onorevoli colleghi, per i motivi sopra descritti affidiamo fiduciosamente alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra (mogli, genitori, orfani minorenni, ecc.) titolari di pensione indiretta di guerra, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, purché non godano allo stesso titolo di analoga prestazione.

### ART. 2.

È istituito presso l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali una gestione speciale per l'esecuzione del disposto di cui al precedente articolo.

### ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con il contributo dei pensionati, indicati all'articolo 1, mediante una trattenuta dell'1 per cento sugli assegni complessivi di pensione indiretta di guerra, conseguita ai sensi della legge del 10 agosto 1950, n. 648, e con il concorso dello Stato.

### ART. 4.

Alla copertura dell'onere spettante allo Stato si provvederà, nel corrente esercizio finanziario, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento di variazione del bilancio. Nell'esercizio 1965 la quota gravante sul bilancio dello Stato verrà iscritta a carico del fondo speciale, corrispondente al capitolo n. 413, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.